



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>

Ccp 65-791-4

S. Antonino, 12 novembre 2012

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 26-2012: Concernente l'approvazione delle modifiche dello Statuto dell'Associazione Croce Verde Bellinzona

=====

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione l'approvazione delle modifiche dello Statuto dell'Associazione Croce Verde Bellinzona. La stessa revisione sarà sottoposta all'Assemblea dei Soci nei prossimi mesi.

La Croce Verde Bellinzona è un'Associazione di carattere umanitario che si prefigge di offrire alla popolazione assistenza sanitaria e di pronto intervento, direttamente o indirettamente.

Il Comune di S. Antonino ha sottoscritto in passato una Convenzione con tale Associazione, per l'esecuzione del servizio di ambulanza.

La Direzione della Croce Verde Bellinzona ritiene ora opportuno procedere all'attualizzazione di alcuni articoli dello Statuto, approvato dall'Assemblea il 15 maggio 1997, con l'inserimento di nuovi elementi da integrare nello stesso.

L'Associazione Croce Verde Bellinzona non sottostà alla Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) e quindi l'approvazione formale degli Statuti avviene in modo definitivo solo da parte dell'Assemblea.

In qualità di Soci (come Comune convenzionato) il Municipio ritiene comunque opportuno che tali modifiche statutarie vengano sottoposte al Consiglio comunale.

In considerazione di quanto precede, invitiamo il Consiglio comunale a voler risolvere:

1) Sono approvate le modifiche dello Statuto dell'Associazione Croce Verde.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori Consiglieri, i nostri distinti saluti.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO:
Christian Vitta

IL SEGRETARIO:
Davide Vassalli

Approvato con risoluzione municipale No. 1642 del 12 novembre 2012
Commissione incaricata dell'esame: Petizioni

Allegati: Statuti (maggio 1997) e Proposta di modifica 2012

STATUTI CROCE VERDE BELLINZONA

Edizione maggio 1997

Art. 1. **Nome, sede**

- 1.1. La CROCE VERDE BELLINZONA (CVB) è un'associazione apolitica e aconfessionale retta dagli art. 60 seg. CC con sede a Bellinzona.
- 1.2. La CVB è affiliata alla Federazione Svizzera dei Samaritani (FSS), alla Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA) e all'Interassociazione Svizzera di Salvataggio (IAS).

Art. 2. **Durata**

L'associazione è costituita per tempo indeterminato.

Art. 3. **Scopo**

- 3.1. La CVB è un'associazione di carattere umanitario che si prefigge di offrire alla popolazione assistenza sanitaria e di pronto intervento, direttamente o indirettamente.
- 3.2. Organizza ed effettua interventi di pronto soccorso preospedaliero, nonché trasporti a favore di malati, di infortunati e di persone bisognose di assistenza; mantiene un posto di pronto soccorso permanente presso la sede; organizza ed esegue corsi di formazione sanitaria; esercita ogni altra attività volta a raggiungere lo scopo sociale.
- 3.3. La CVB assume personale stipendiato per raggiungere lo scopo sociale.

Art. 4. **Soci**

Sono soci della CVB:

- a) i soci sostenitori;
- b) i soci veterani;
- c) i soci onorari;
- d) i Comuni convenzionati.

Art. 5. **Soci sostenitori**

- 5.1. E' socio sostenitore chi versa un contributo annuo entro il 31 marzo e chi presta servizio volontario a favore dell'ente.
Il socio che versa un contributo di Fr. 100.-- o più annui ha diritto, una volta all'anno, alla copertura dell'importo che la Cassa Malati non riconosce in caso di un intervento con l'ambulanza.
- 5.2. Il CdA ne tiene un elenco aggiornato annualmente.

Art. 6. **Soci veterani**

- 6.1. Il soccorritore volontario o il samaritano che non esercita più attività di volontariato può chiedere l'ammissione quale socio veterano se ha prestato almeno 15 anni di servizio attivo a favore dell'ente.
La ratifica avviene da parte dell'assemblea generale.

Art. 7. **Soci onorari**

- 7.1. E' socio onorario chi avrà contribuito in modo importante alla realizzazione dello scopo sociale.
- 7.2. La nomina avviene, su proposta del Consiglio di amministrazione, da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 8. **Comuni convenzionati**

Ogni Comune che ha sottoscritto con l'associazione la convenzione per l'esecuzione del servizio è socio della CVB.

Art. 9. **Diritto di voto**

- 9.1. Ogni socio sostenitore, veterano o onorario dispone di un voto all'assemblea.
- 9.2. Il Comune convenzionato dispone di un voto ogni 1'000 suoi abitanti, in ogni caso di almeno un voto.
Per il calcolo fa stato quello adottato dall'associazione per il procapite.

Art. 10. **Espressione del voto**

- 10.1. Il Comune convenzionato deve designare un suo rappresentante all'assemblea il quale esercita il diritto di voto.
- 10.2. Il socio sostenitore, veterano e onorario dispone di un voto che di regola deve esprimere personalmente; rimangono riservati gli art. 10.4 e 10.5.
- 10.3. La persona che è nel contempo socio sostenitore e/o onorario e/o veterano dispone di un solo voto personale all'assemblea.
- 10.4. Un socio sostenitore, veterano e onorario può conferire procura scritta ad un altro socio perché abbia a rappresentarlo all'assemblea.
Il procuratore esercita in tal caso anche il diritto di voto di un solo mandante.
- 10.5. Il socio rappresentante deve consegnare la procura al presidente al più tardi all'inizio dell'assemblea.

Art. 11. **Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione (CdA);
- c) l'Ufficio di revisione.

Art. 12. **Assemblea**

- 12.1. E' composta dei soci sostenitori, veterani, onorari e dei rappresentanti comunali.
- 12.2. La CVB deve tenere annualmente un'assemblea ordinaria da convocare, di regola, entro i primi sei mesi dell'anno.

- 12.3. La convocazione con l'ordine del giorno avviene almeno 10 giorni prima mediante annuncio su almeno un quotidiano e agli albi dei Comuni convenzionati. L'ordine del giorno va affisso anche all'albo della sede CVB.
- 12.4. L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione.
- 12.5. Un quinto dei soci può presentare istanza al Consiglio di amministrazione, motivata e accompagnata dalle trattande, perché abbia a convocare l'assemblea. Il CdA è tenuto a dar seguito all'istanza entro sessanta giorni dal ricevimento.
Esso può formulare commenti e controproposte.

Art. 13. **Competenze dell'assemblea**

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione dei rapporti annuali del CdA;
- b) l'approvazione dei conti preventivi e consuntivi, del rapporto dell'Ufficio di revisione e lo scarico del CdA;
- c) la nomina del presidente e dei membri del CdA;
- d) la nomina dell'Ufficio di revisione;
- e) la designazione di soci veterani e onorari su proposta del CdA;
- f) la modifica dello statuto;
- g) lo scioglimento dell'associazione;
- h) la determinazione della tassa sociale minima.

Art. 14. **Decisioni dell'assemblea**

- 14.1. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, riservati i casi previsti dalla legge che richiedono una maggioranza qualificata nonché l'articolo 21 sullo scioglimento.
- 14.2. A parità di voti decide quello di chi presiede l'assemblea.
- 14.3. Il voto è espresso, di regola, mediante alzata di mano; rimane riservata la richiesta del voto segreto.

Art. 15. **Consiglio di amministrazione (CdA)**

- 15.1. Si compone di almeno 5 e di al massimo 11 membri, tra i quali:
- presidente;
 - vicepresidente;
 - segretario;
 - responsabile medico della CVB;
 - rappresentanti dei Comuni;
 - rappresentante dei soccorritori volontari.
- 15.2. Il CdA rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.
- 15.3. Il presidente è nominato dall'assemblea.
Le altre cariche sono decise dal CdA.
- 15.4. Il CdA delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

15.5. L'attività dei membri di CdA non è remunerata.

Art. 16. **Mansioni e competenze (CdA)**

Le sue mansioni sono:

- a) amministrare la CVB secondo criteri di corretta conduzione aziendale;
- b) presentare i conti ed i rapporti d'attività;
- c) assumere personale stipendiato decidendo la remunerazione, le condizioni contrattuali e la natura del rapporto di lavoro;
- d) nominare direttore e procuratori decidendone le mansioni, le competenze, le condizioni e la natura del rapporto di lavoro nonché il diritto di firma;
- e) ammettere soci, con la determinazione delle relative condizioni e modalità;
- f) escludere un socio senza obbligo di indicazione dei motivi, ritenuto che l'esclusione può essere pronunciata se il CdA ritiene che l'appartenenza del socio è contraria agli interessi dell'associazione;
- g) aggiornare ogni anno l'elenco dei soci;
- h) rappresentare l'associazione verso i terzi;
- i) preparare e convocare l'assemblea dei soci;
- l) designare il responsabile medico della CVB;
- m) istituire commissioni permanenti o temporanee;
- n) delegare sue competenze;
- o) decidere la partecipazione ad associazioni, federazioni o società;
- p) rappresentare la CVB in processi ed in procedure di qualsiasi genere;
- q) prendere ogni altra decisione nell'interesse dell'associazione che non sia di competenza di altro organo;

16.1. Il CdA può chiedere l'iscrizione dell'associazione a Registro di Commercio.

Art. 17. **Diritto di firma**

17.1. L'associazione è vincolata verso i terzi dalla firma collettiva a due del presidente o del vicepresidente con un altro membro del CdA.

17.2. Il CdA può concedere il diritto di firma al direttore o ad altri dipendenti, stabilendone i limiti e le modalità.

Art. 18. **Ufficio di revisione**

18.1. Può essere composto:

- a) da tre a cinque membri che non debbono necessariamente essere soci;
- b) oppure di una persona esercitante l'attività di fiduciario/revisore dei conti iscritta nell'albo cantonale.

18.2. Il mandato è di 2 anni ed è rinnovabile.

18.3. L'Ufficio di revisione verifica i conti e presenta il suo rapporto all'assemblea.

Art. 19. **Patrimonio - Responsabilità**

Tutti gli impegni dell'associazione sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale.

Art. 20. **Modifica dello statuto**

20.1. Lo statuto può essere modificato con l'approvazione dei 3/4 dei soci presenti all'assemblea.

20.2. Se la proposta di modifica non è emanata dal CdA, essa dev'essere presentata, con motivazione scritta, al CdA che la sottoporrà alla prossima assemblea con sue eventuali controproposte.

Art. 21. **Scioglimento**

L'associazione può essere sciolta su proposta del CdA o di 1/5 dei soci da un'assemblea straordinaria che decide con una maggioranza dei 3/4 dei presenti.

Art. 22. **Destinazione del patrimonio**

22.1. In caso di scioglimento della CVB, l'assemblea che ne avrà presa la decisione dovrà decidere, a semplice maggioranza, la destinazione del patrimonio sociale.

22.2. Se l'assemblea non dispone diversamente, il patrimonio deve essere consegnato all'Autorità comunale di Bellinzona, la quale lo custodirà sino alla fondazione nella stessa località o in un Comune del comprensorio, di una nuova associazione o fondazione avente scopo identico o analogo. Se entro un anno essa non fosse costituita, il patrimonio passa alla fondazione CVB.

- Statuti approvati all'assemblea del 15 maggio 1997 a Bellinzona.

CROCE VERDE BELLINZONA

Il Presidente:
Renato Lotti

Il Direttore:
Juan José Sánchez

Proposta nuovi statuti CVB 2012

Premessa:

- Esigenza di attualizzazione (statuti 1997)
- Nuovi elementi da opportunamente integrare
- Richiesta da parte dell'assemblea (2008)

Art 1.2

La CVB è affiliata alla Federazione Svizzera dei Samaritani (FSS), alla Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA) e all'Interassociazione Svizzera di Salvataggio (IAS).

Art 1.2

La CVB è affiliata alla Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA), all'Interassociazione Svizzera di Salvataggio (IAS) e alla Federazione Svizzera dei Samaritani (FSS).

Modifiche principali

Art 3.3

La CVB assume personale stipendiato per raggiungere lo scopo sociale.

Art 3.3

La CVB assume personale stipendiato per raggiungere lo scopo sociale, avvalendosi nel contempo anche di personale volontario.

Modifiche principali

Art 5. Soci sostenitori

5.1

*E' socio sostenitore chi versa un contributo annuo entro il 31 marzo e chi presta Servizio volontario a favore dell'ente.
Il socio che versa un contributo di Fr. 100.-- o più annui ha diritto, una volta all'anno, alla copertura dell'importo che la Cassa Malati non riconosce in caso di un intervento con l'ambulanza.*

Art 5. Soci attivi e sostenitori

5.1

*E' socio attivo chi presta servizio volontario a favore dell'ente, nonché chi versa un contributo annuo minimo determinato dall'assemblea entro il 31 marzo di ogni anno contabile.
È socio sostenitore chi versa un contributo annuo minimo determinato dall'assemblea.*

Quest'ultimo ha diritto, una volta all'anno, alla copertura dell'importo che la Cassa Malati non riconosce in caso di un intervento con l'ambulanza.

Art 12. Assemblea

12.1

E' composta dai soci sostenitori, veterani, onorari e dei rappresentanti comunali.

Art 12. Assemblea dei soci

12.1

È composta dai soci attivi, sostenitori, veterani, onorari e dai Rappresentanti comunali.

Art 13. Competenze dell'assemblea

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione dei rapporti annuali del CdA;*
- b) l'approvazione dei conti preventivi e consuntivi, del rapporto dell'Ufficio di revisione e lo scarico del CdA;*
- c) la nomina del presidente e dei membri del CdA;*
- d) la nomina dell'Ufficio di revisione;*
- e) la designazione di soci veterani e onorari su proposta del CdA;*
- f) la modifica dello statuto;*
- g) lo scioglimento dell'associazione;*
- h) la determinazione della tassa sociale minima.*

Art 13. Competenze dell'assemblea

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione dei rapporti annuali del CdA;
- b) l'approvazione dei conti preventivi e consuntivi, del rapporto dell'Ufficio di revisione e lo scarico del CdA;
- c) la nomina del presidente e dei membri del CdA;
- d) la ratifica dell'Ufficio di revisione su proposta del CdA;
- e) la ratifica di soci veterani e la nomina dei soci onorari su proposta del CdA;
- f) la modifica dello statuto;
- g) lo scioglimento dell'associazione;
- h) **la determinazione della tassa annuale di socio attivo e del contributo annuale minimo quale socio sostenitore;**

Art 15. Consiglio di amministrazione (CdA)

15.1

Si compone di almeno 5 e di al massimo 11 membri, tra i quali:

- *presidente;*
- *vicepresidente;*
- *segretario;*
- *responsabile medico della CVB;*
- *rappresentanti dei Comuni;*
- *rappresentante dei soccorritori volontari.*

15.2

Il CdA rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Art 15. Consiglio di amministrazione (CdA)

15.1

Si compone di almeno 5 e di al massimo 9 membri,

- presidente;
- vicepresidente;
- responsabile medico della CVB;
- da 2 fino a 6 altri membri.

15.2

Il CdA rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile

Art 16. Mansioni e competenze (CdA)

d) nominare direttore e procuratori decidendone le mansioni, le competenze, le condizioni e la natura del rapporto di lavoro nonché il diritto di firma;

Art 16. Mansioni e competenze (CdA)

d) Nominare il direttore generale ed eventuali rappresentanti del CdA decidendone le mansioni, le competenze, le condizioni e la natura del rapporto di lavoro nonché definire il diritto di firma;

Art 18. Ufficio di revisione

18.1 può essere composto:

- a) *Da tre a cinque membri che non debbono necessariamente essere soci;*
- b) *Oppure di una persona esercitante l'attività di fiduciario/ revisore dei conti iscritta nell'albo cantonale.*

18.2

Il mandato è di 2 anni ed è rinnovabile.

Art 18. Ufficio di revisione

18.1

Il CdA assegna un mandato esterno ad una società di revisione abilitata.

18.2

La società di revisione verifica i conti e redige il proprio rapporto all'inizio dell'assemblea.

Art 19. Patrimonio - Responsabilità

Tutti gli impegni dell'associazione sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale.

Art 19. Patrimonio – Responsabilità

Tutti gli impegni dell'associazione sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.
È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.